

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 180

Magadino, 28 agosto 2017
Risoluzione municipale no. 1071
di competenza della Commissione delle Petizioni

Approvazione delle modifiche apportate al Regolamento comunale dei rifiuti, per l'introduzione della "tassa sul sacco"

Gentile Signora Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

nella seduta straordinaria del 17 ottobre 2016 il Consiglio comunale ha accettato a grande maggioranza le modifiche del Regolamento comunale dei rifiuti relative all'introduzione della "tassa sul sacco RSU"; nel dispositivo adottato erano stati integrati alcuni emendamenti proposti dalla Commissione delle Petizioni riguardanti il grado di copertura dei costi e una riduzione della tassa base, per le piccole abitazioni e ditte.

La decisione del Consiglio comunale è poi stata impugnata, durante la pubblicazione, con referendum pubblico sfociato nella votazione del 21 maggio 2017, data nella quale si votava pure a livello cantonale sullo stesso tema (modifica della LALPAmb, adottata dal Gran Consiglio).

L'elettorato ha accettato la tassa sul sacco imposta dal Cantone (51,4% i favorevoli), ma rigettato quella comunale, adottata dal Consiglio comunale (bocciata dal 53% della popolazione).

Nel frattempo, in data 18 agosto 2017, il Dipartimento del territorio ha trasmesso ai Comuni una guida per facilitare l'allestimento o la modifica dei Regolamenti dei rifiuti; la base legale inerente l'introduzione del nuovo sistema tariffario (tassa sul sacco) dovrà essere adottata nei vari Comuni entro il 30 giugno 2019.

Preso atto dei risultati delle votazioni comunali e cantonali, ma soprattutto dell'obbligo di introdurre la tassa sul sacco imposto da una Legge di ordine gerarchicamente superiore (Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente) rispetto al Regolamento comunale, di seguito si ripresenta il Regolamento rifiuti, debitamente rivisto, nel rispetto dei principi enunciati dalla LALPA e dal nuovo modello proposto dal Cantone.

L'attuale Regolamento rifiuti, approvato dal Consiglio comunale in data 23 maggio 2011 e ratificato dalla SEL con risoluzione del 14 ottobre 2011, pur con la necessità di introdurre i nuovi principi relativi alla tassa sul sacco e la riformulazione di alcuni articoli, rispetta i contenuti proposti nel modello cantonale.

Le proposte di modifica al Regolamento rifiuti che vi sottoponiamo per approvazione integrano i principi enunciati nella Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente e **delle Direttive emanate dal Cantone in data 18 agosto 2017, che forniscono gli elementi base di cui citiamo:**

- **la necessità di adattare i Regolamenti** a seguito dell'entrata in vigore, a livello cantonale, dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle ultime indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio di causalità (v. in particolare DTF 137 I 257; BU 2017 159) nonché, a livello federale, di alcune nuove normative in materia (ad esempio l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015; OPSR), i Comuni sono chiamati a rielaborare i loro Regolamenti sulla gestione dei rifiuti;
- **il sistema di finanziamento reso obbligatorio** dai nuovi articoli 18 e seguenti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente, del 24 marzo 2004 (LALPAmb), dove tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base (art. 18a), mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo (art. 18b). Il sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate;
- **l'obbligo di introdurre la contabilità analitica**, conformemente alle nuove disposizioni (art. 18 cpv. 1 LALPAmb). Ogni Comune è chiamato a prevedere un centro costi appositamente dedicato della contabilità comunale per il servizio dei rifiuti, per assicurare un calcolo trasparente della tassa. Obbligo da ossequiare al più tardi nell'ambito del preventivo 2019. Nel nostro piano dei conti, il servizio raccolta rifiuti è già in uso sin dall'anno 2010;
- **il principio della copertura dei costi**, dove l'ammontare delle tasse incassate deve corrispondere a quello delle spese sostenute. Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv 3 LALPAmb (100%) con la possibilità di dedurre costi tramite accredito interno, da limitarsi esclusivamente ai costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (ad es. costi relativi rifiuti depositati nei cestini pubblici, scarti vegetali, rifiuti di produzione propria dei Servizi comunali, ecc.);
- **la determinazione delle tasse, fissate tramite Ordinanza municipale.** L'ammontare delle singole tasse è adeguato periodicamente sulla scorta del principio della copertura dei costi;
- **il principio di equivalenza** nella fissazione delle tasse ove il Municipio dispone di un ampio margine di discrezione nella strutturazione della tassa base. Come indicato nella Direttiva UFAM (sia nella versione del 2004 sia nel relativo progetto di revisione) va comunque privilegiato il sistema più

semplice da gestire amministrativamente. In quest'ottica è quindi prudente prevedere il minor numero possibile di categorie, così da limitare le mutazioni e gli oneri amministrativi. L'ammontare della tassa deve in ogni caso essere conforme al principio di equivalenza; **per le residenze secondarie esso deve corrispondere a quello delle economie domestiche;**

- la possibilità di incassare altre **tasse causali**, ad esempio per lo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti;
- **il diritto per alcune categorie di utenti di ricevere esenzioni o facilitazioni.**

Accanto al ripristino della legalità nei confronti della legislazione cantonale e federale in materia di protezione dell'ambiente, il Municipio è costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni atte a ulteriormente migliorare il servizio di raccolta e separazione dei rifiuti; infatti, in collaborazione con Partners esterni, si sta valutando l'introduzione della raccolta decentralizzata dell'umido e della plastica. Il nuovo sistema tariffario introdotto si prefigge pure una diminuzione della produzione di rifiuti solidi urbani, con conseguente beneficio di natura ambientale ed economica; **obiettivi postulati e indicati nei principi generali del Regolamento.**

Per facilitare la lettura, gli articoli che hanno subito delle modifiche sono stati indicati nella bozza di Regolamento allegata con colore rosso e di seguito confrontati a livello tabellare con la versione precedente:

VERSIONE ATTUALE	NUOVA VERSIONE
<p>I – PREAMBOLO</p> <p>Il Comune di Gambarogno mira a volere ridurre lo spreco delle risorse, favorendo il riciclaggio della maggior parte dei materiali, assolvendo il compito di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.</p> <p>Il Municipio vuole sensibilizzare la popolazione al principio che le risorse non sono illimitate e quindi al bisogno di parsimonia nell'utilizzo delle materie prime e all'attenzione per il recupero di tutto ciò che è possibile riciclare.</p> <p>Ogni Cittadino diventi garante dell'ambiente e contribuisca a rendere efficace, efficiente, sostenibile ed economico il Servizio di gestione dei rifiuti.</p>	<p>I – PRINCIPI GENERALI</p> <p>La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.</p> <p>Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Ogni Cittadino è garante dell'ambiente e contribuisce a rendere efficace, efficiente, sostenibile ed economico il Servizio di gestione dei rifiuti.</p>
<p>II – BASE LEGALE</p> <p>... immutata ...</p>	<p>II – BASE LEGALE</p> <p>... aggiunta ... Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)</p>
<p>Art. 2 Campo d'applicazione</p> <p>Il presente regolamento disciplina il deposito, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nel Comune di Gambarogno.</p> <p>Esso è applicabile su tutto il territorio comunale. In casi eccezionali di oggettiva e motivata necessità, il Municipio può autorizzare delle deroghe.</p>	<p>Art. 2 Campo d'applicazione</p> <p>Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Gambarogno, nonché il relativo finanziamento.</p> <p>Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.</p> <p>In casi eccezionali di oggettiva e motivata necessità il Municipio può concedere delle deroghe.</p>
<p>Art. 6 Categorie di rifiuti, definizioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono definiti rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti, che presentano una composizione paragonabile ai rifiuti domestici provenienti da attività di beni e servizi. 2. In funzione della raccolta i rifiuti urbani si suddividono in: <ol style="list-style-type: none"> a) rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili e che trovano posto negli imballaggi autorizzati; b) rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o il peso non trovano posto negli imballaggi autorizzati; c) rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o a un trattamento speciale. 3. Sono rifiuti industriali o aziendali i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, agricoltura e selvicoltura) che per la composizione o la quantità non sono considerati rifiuti urbani. 4. Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nell'Ordinanza 	<p>Art. 6 Categorie di rifiuti, definizioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali: <ol style="list-style-type: none"> a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili; b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati; c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale. 2. I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono da processi produttivi e logistici delle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per

<p>federale sul traffico di rifiuti (OTRif) del 22 giugno 2005 e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico dei rifiuti del 29.11.2005.</p> <p>5. Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti da cantiere, come materiale di scavo, di demolizione, materiali voluminosi da cantiere e simili.</p>	<p>la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.</p> <p>3. Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).</p> <p>4. Sono rifiuti edili tutti i rifiuti provenienti da cantiere, come materiale di scavo, di demolizione, materiali voluminosi da cantiere e simili.</p>
<p>Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti</p> <p>1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio nei punti di raccolta organizzati dal Comune.</p> <p>2. I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.</p> <p>3. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese. Essi possono essere consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune soltanto previa autorizzazione del Municipio.</p> <p>4. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.</p> <p>5. La consegna dei rifiuti è obbligatoria per tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli Enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale presente nel territorio comunale, anche di carattere provvisorio, nel rispetto delle normative fissate nel presente regolamento. L'obbligo della consegna è esteso anche ai proprietari e/o affittuari di terreni.</p> <p>6. Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente, in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con il rilascio di una concessione rinnovabile di anno in anno.</p>	<p>Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti</p> <p>1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio nei punti di raccolta organizzati dal Comune.</p> <p>2. I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri di raccolta se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.</p> <p>3. I rifiuti industriali o aziendali vanno smaltiti dai detentori a proprie spese.</p> <p>4. In casi eccezionali e con l'autorizzazione del Municipio, contro pagamento della prestazione, i rifiuti industriali o aziendali possono essere consegnati al Servizio di raccolta o nei centri di raccolta del Comune. Il Municipio, sulla scorta della tipologia e della quantità di rifiuti industriali o aziendali, decide in modo inappellabile la concessione dell'autorizzazione.</p> <p>5. I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo vanno smaltiti dai detentori secondo le prescrizioni federali e cantonali.</p> <p>6. La consegna dei rifiuti solidi urbani è obbligatoria per tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli Enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale presente nel territorio comunale, anche di carattere provvisorio, nel rispetto delle normative fissate nel presente Regolamento.</p> <p>7. Il Municipio può, in casi eccezionali, dispensare il richiedente, in grado di evacuare e eliminare opportunamente con mezzi propri i rifiuti, dall'obbligo della consegna al servizio comunale, con il rilascio di una concessione rinnovabile di anno in anno.</p>
<p>Art. 8 Divieti</p> <p>1. È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il compostaggio è</p>	<p>Art. 8 Divieti</p> <p>1. È vietato il deposito o sotterramento di rifiuti di ogni genere su terreno pubblico o privato. Il</p>

<p>escluso dal presente divieto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nei lavandini, nei WC o direttamente nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua. 3. È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da disposizioni cantonali. 4. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio. 	<p>compostaggio è escluso dal presente divieto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. È vietato immettere i rifiuti, anche se triturati, nei lavandini, nei WC o direttamente nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua. 3. È vietato bruciare e trattare rifiuti di ogni genere in impianti non idonei o all'aperto. La combustione di rifiuti naturali secchi provenienti da boschi, campi, giardini e orti è regolata da Disposizioni cantonali. 4. Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio. 5. E' vietato consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.
<p>Art. 10 Posti di raccolta privati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico. 2. Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio. 3. Se nelle dirette adiacenze non esistono Eco centri idonei al deposito dei rifiuti, il Municipio può obbligare a dotarsi di contenitori per rifiuti privati, da 800 litri: <ol style="list-style-type: none"> a) per tutte le case d'abitazione con 4 appartamenti e oltre; b) per tutti gli alberghi, pensioni, istituti sanitari, case di cura; c) per tutti i negozi di oltre 200 mq di superficie di vendita; d) per i condomini; e) per aziende industriali e artigianali; f) campeggi; g) stazioni FFS. <p>Il Municipio ordina le disposizioni necessarie nelle procedure di licenza di costruzione, d'autorizzazione per i piani di quartiere o successivamente con formale decisione intimata ai proprietari indicati nei punti di cui al cpv. 3 a) – g).</p> <p>Deroghe saranno concesse solo in casi eccezionali. I contenitori privati devono essere custoditi sull'area privata.</p> 4. Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di danneggiamento o furto dei contenitori privati. 5. I contenitori devono essere esposti ai margini della strada carrozzabile, raggruppati e ben visibili. 	<p>Art. 10 Posti di raccolta privati</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario all'interesse pubblico. 2. Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio. 3. Se nelle dirette adiacenze non esistono Eco centri idonei al deposito dei rifiuti, il Municipio può obbligare a dotarsi di contenitori per rifiuti privati, da 800 litri: <ol style="list-style-type: none"> a. per tutte le case d'abitazione con 4 appartamenti e oltre; b. per tutti gli alberghi, pensioni, istituti sanitari, case di cura; c. per tutti i negozi di oltre 200 mq di superficie di vendita; d. per i condomini; e. per aziende industriali e artigianali; f. campeggi; g. stazioni FFS. <p>Il Municipio ordina le disposizioni necessarie nelle procedure di licenza di costruzione, d'autorizzazione per i piani di quartiere o successivamente con formale decisione intimata ai proprietari indicati nei punti di cui al cpv. 3 a) – g).</p> <p>Deroghe saranno concesse solo in casi eccezionali. I contenitori privati devono essere custoditi sull'area privata.</p> 4. Il Comune non assume responsabilità alcuna

<p>6. L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori privati spettano ai proprietari.</p>	<p>in caso di danneggiamento o furto dei contenitori privati.</p> <p>5. I contenitori devono essere esposti ai margini della strada carrozzabile, raggruppati e ben visibili, non prima delle ore 22.00 del giorno precedente il ritiro.</p> <p>6. L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori privati spettano ai proprietari.</p> <p>7. Per la frazione di Indemini, la raccolta dei rifiuti domestici è disciplinata da un apposita Ordinanza.</p>
<p>Art. 11 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate</p> <p>1. Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione per quali rifiuti è previsto un giro di raccolta e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta.</p> <p>2. La frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e saranno comunicati mediante una circolare all'utenza.</p>	<p>Art. 11 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate</p> <p>1. Il Municipio organizza il Servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante Ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per quali rifiuti è previsto il Servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta; - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani. <p>2. La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.</p> <p>3. In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.</p>
<p>Art. 13 Imballaggi, contenitori e esposizione</p> <p>1. I rifiuti domestici e i rifiuti destinati alle raccolte separate possono essere esposti solo negli imballaggi e nei contenitori autorizzati.</p> <p>2. Il Municipio stabilisce nell'ordinanza d'applicazione gli imballaggi e i contenitori autorizzati e la modalità di esposizione.</p> <p>3. I cestini pubblici per i rifiuti servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.</p>	<p>Art. 13 Contenitori e esposizione</p> <p>1. I rifiuti domestici devono essere contenuti negli appositi sacchi ufficiali e depositati solo nei contenitori autorizzati.</p> <p>2. I cestini pubblici per i rifiuti servono alla raccolta di rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o oggetti ingombranti.</p>
<p>Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani</p> <p>1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:</p> <p>...</p> <p>u) i materiali di scavo e di demolizione;</p>	<p>Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani</p> <p>1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal Servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:</p> <p>...</p> <p>u) i materiali di scavo e di demolizione;</p>

<p>v) gli autoveicoli da rottamare e le loro componenti.</p> <p>2. I rifiuti, elencati al paragrafo 1, non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti risp. agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli e/o a smaltirli.</p> <p>3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta elencati al paragrafo 1.</p>	<p>v) i rifiuti aziendali e industriali, salvo differente autorizzazione del Municipio;</p> <p>w) gli autoveicoli da rottamare e le loro componenti.</p> <p>2. I rifiuti esclusi dal Servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle Disposizioni delle Normative cantonali e federali vigenti.</p> <p>3. Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità competente.</p>
<p>Art. 15 Copertura dei costi</p> <p>1. Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva una tassa.</p> <p>2. Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.</p> <p>3. Il calcolo della tassa base avviene per unità abitativa o azienda. Il Comune può adattare la tassa in situazioni particolari.</p>	<p>Art. 15 Principio della copertura dei costi</p> <p>1. Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.</p> <p>2. La copertura dei costi avviene mediante il prelievo di:</p> <p>a) tassa per i costi di raccolta e per gli altri costi fissi, determinata in funzione del proprietario (tassa base);</p> <p>b) tassa per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinata in funzione del quantitativo dei rifiuti prodotti e prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo);</p> <p>c) altre tasse causali definite dall'articolo 16.</p> <p>3. Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.</p> <p>4. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.</p>
<p>Articolo non esistente</p>	<p>Art. 16 Natura delle tasse</p> <p>Tassa base</p> <p>1. La tassa base serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:</p> <p>a) quelli amministrativi e del personale;</p> <p>b) di informazione e sensibilizzazione;</p> <p>c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;</p> <p>d) di trasporto dei rifiuti soli urbani (RSU)</p>

	<p>all'ACR;</p> <p>e) di investimento;</p> <p>f) tutti gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.</p> <p>2. Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sedi nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con la quale si fruisce dei servizi comunali.</p> <p>3. Il Municipio può stabilire mediante Ordinanza delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere l'esenzione o la riduzione della tassa base.</p> <p>Tassa sul quantitativo</p> <p>1. La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).</p> <p>2. Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, il Comune provvede all'acquisto e alla vendita dei sacchi.</p> <p>3. Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della tassa di smaltimento applicata dall'ACR ai Comuni (art. 24 cpv. 2 della Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti LACR del 24 marzo 2004).</p> <p>4. Il Municipio può stabilire, mediante Ordinanza, delle facilitazioni di carattere sociale, come ad esempio il diritto per alcune categorie di utenti di ottenere periodicamente la fornitura gratuita di un adeguato numero di sacchi.</p> <p>Altre tasse causali</p> <p>1. Il Municipio può prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come ad esempio quelli riguardanti lo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti.</p> <p>2. Esso può inoltre fissare tasse speciali per i grandi produttori di rifiuti.</p> <p>3. L'ammontare di queste tasse è determinato di volta in volta, conformemente al principio di causalità.</p>
--	--

<p>Art. 16 Determinazione delle tasse</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Municipio fissa annualmente tramite ordinanza municipale l'ammontare delle singole tasse entro i limiti fissati nell'allegato 1 del presente regolamento. 2. Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta dei preventivi tenendo conto delle eccedenze e dei disavanzi degli anni precedenti. 3. Esso rende pubblici i criteri e le cifre determinanti per il calcolo delle tasse. 	<p>Art. 17 Determinazione delle tasse</p> <p>Ordinanza tariffaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Municipio fissa, tramite Ordinanza, municipale l'ammontare delle singole tasse previste dall'articolo 16, entro i limiti fissati nell'allegato 1 del presente Regolamento. 2. Esso adegua periodicamente tutte le tasse sulla scorta del principio della copertura dei costi enunciato nell'articolo 15 cpv. 3. 3. Esso rende pubblici i criteri e le cifre determinanti per il calcolo delle tasse.
<p>Articolo non esistente</p>	<p>Art. 21 Attuazione e misure d'esecuzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie Ordinanze d'applicazione come pure eventuali Disposizioni particolari, per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale. 2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR). 3. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb. 4. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio. 5. Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le Norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

<p>Art. 20 Decisione di tassazione</p> <p>Contro la tassa è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla sua notifica. Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di intimazione.</p>	<p>Art. 22 Decisione di tassazione</p> <p>Contro la tassa è dato reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla sua notifica. Contro la decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione.</p>
<p>Art. 21 Ricorsi contro le altre decisioni</p> <p>Contro ogni altra decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data di intimazione.</p>	<p>Art. 23 Ricorsi contro le altre decisioni</p> <p>Contro ogni altra decisione del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla data di intimazione.</p>
<p>Articolo non esistente</p>	<p>Art. 24 Contravvenzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le infrazioni commesse contro il presente Regolamento nonché contro le Disposizioni esecutive e le Decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa, riservata l'azione per il risarcimento dei danni e l'azione penale, fino a CHF 10'000.00, a norma dell'art. 145 della LOC. 2. L'ammontare della multa va da un minimo di CHF 100.00 ad un massimo di CHF 10'000.00, a seconda della gravità dell'infrazione.
<p>Art. 22 Disposizioni penali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa, riservata l'azione per il risarcimento dei danni e l'azione penale, fino a CHF 10'000.00, a norma dell'art. 145 della LOC. 2. L'ammontare della multa va da un minimo di CHF 100.00 ad un massimo di CHF 10'000.00, a seconda della gravità dell'infrazione 3. In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente regolamento o le relative disposizioni esecutive o decisioni dell'autorità competente in materia edilizia 	<p>Art. 25 Disposizioni penali</p> <p>In caso di infrazioni commesse contro le prescrizioni di diritto edilizio e pianificatorio del presente Regolamento o le relative Disposizioni esecutive o Decisioni dell'Autorità competente in materia edilizia valgono le Disposizioni penali applicabili.</p>

valgono le disposizioni penali applicabili.	
<p>Art. 23 Facoltà di controllo</p> <p>Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati a fini di controllo e accertamento da incaricati del Municipio.</p>	Soppresso e integrato nell'articolo 21 pt. 4
<p>Art. 24 Norma transitoria</p> <p>Nella frazione di Contone - legata contrattualmente al Consorzio raccolta rifiuti sud Bellinzona - il sistema tariffario con la tassa sul sacco sarà mantenuto sino all'uscita ufficiale dal Consorzio.</p>	Soppresso
<p>Art. 25 Entrata in vigore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica del Consiglio di Stato. 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati tutti i regolamenti per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché tutte le norme in vigore negli ex Comuni. 3. Al punto 2 fa eccezione il Regolamento di Contone che rimane in vigore sino a scadenza dei rapporti contrattuali e l'uscita dal Consorzio raccolta rifiuti sud Bellinzona. 	<p>Art. 26 Entrata in vigore</p> <p>Il presente Regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica del Consiglio di Stato, annulla e sostituisce ogni Norma precedentemente in vigore.</p>

A seguito dell'introduzione e dello stralcio di alcuni articoli l'indice del Regolamento rifiuti, rivisto con le modifiche sopra esposte, sarà il seguente:

I. PRINCIPI GENERALI

II. BASE LEGALE

III. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Basi legali

Art. 2 Campo d'applicazione

Art. 3 Competenza

Art. 4 Compiti del Comune

Art. 5 Comportamento del Comune

Art. 6 Categorie di rifiuti, definizioni

Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti

Art. 8 Divieti

IV. ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO PUBBLICO

Art. 9 Posti di raccolta del Comune

Art. 10 Posti di raccolta privati

Art. 11 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

Art. 12 Utenti autorizzati

Art. 13 Contenitori e esposizione

Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

V. TASSE

Art. 15 Principio della copertura dei costi

Art. 16 Natura delle tasse

Art. 17 Determinazione delle tasse

Art. 18 Obbligo di pagamento della tassa

Art. 19 Esigibilità della tassa

Art. 20 Tassa per prestazioni di servizio particolari

VI. NORME FINALI E RIMEDI GIURIDICI

Art. 21 Attuazione e misure d'esecuzione

Art. 22 Decisione di tassazione

Art. 23 Ricorsi contro le altre decisioni

Art. 24 Contravvenzioni

Art. 25 Disposizioni penali

Art. 26 Entrata in vigore

Allegato 1 - Tariffario

Attuale allegato 1 - Tariffario		Tariffe	
		Min	Max
Economie domestiche (domiciliati)			
1.	Superficie abitativa		
1.1.	meno o uguale 55 mq	100	160
1.2.	meno o uguale 100 mq	170	230
1.3.	Più di 100 mq	210	270
Proprietari di residenze secondarie (case o appartamenti)			
2.	Superficie abitativa		
2.1.	meno o uguale 55 mq	100	160
2.2.	meno o uguale 100 mq	170	230
2.3.	Più di 100 mq	210	270
Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti con accesso stradale e servizio di raccolta diretto			
3	Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa	60	120
Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti senza accesso stradale, con obbligo di consegna dei rifiuti nei punti di raccolta istituiti			
3.1	Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa	40	80
Bar, ristoranti, pensioni, ostelli, alberghi, campeggi			
4.	per ogni posto a sedere	2	6
4.1.	per ogni posto letto o posto tenda (campeggi)	4	12
Ditte, negozi, uffici, aziende, piccoli artigiani			
5.	piccoli negozi, uffici, aziende agricole, artigiani	195	255
5.1.	ditte piccole (meno o uguale 100 mq)	195	255
5.2.	ditte medie (meno o uguale 300 mq)	330	400
5.3.	ditte grandi (più di 300 mq)	420	520

Nuovo allegato 1 - Tariffario		Tariffe	
TASSE BASE		Min	Max
Proprietari di economie domestiche primarie e secondarie			
1.	Superficie abitativa		
1.1.	meno o uguale 55 mq	80	160
1.2.	meno o uguale 100 mq	130	230
1.3.	Più di 100 mq	160	290
Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti con accesso stradale e servizio di raccolta diretto			
2	Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa	40	70
Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti senza accesso stradale, con obbligo di consegna dei rifiuti nei punti di raccolta istituiti			
3	Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa	20	35
Bar, ristoranti, pensioni, ostelli, alberghi, campeggi			
4.	per ogni posto a sedere	1	5
4.1.	per ogni posto letto o posto tenda (campeggi)	1	5
Ditte, negozi, uffici, aziende, piccoli artigiani			
5	ditte fino a 100 mq di superficie occupata	80	160
5.1.	ditte da 101 a 300 mq di superficie occupata	130	230
5.2.	ditte oltre 301 mq di superficie occupata	160	290
TASSA SUI QUANTITATIVI			
Tassa proporzionata al volume del sacco RSU			
6.	Sacco da 17 litri	0.60	0.75
6.1.	Sacco da 35 litri	1.10	1.30
6.2.	Sacco da 60 litri	1.90	2.30
6.3.	Sacco da 110 litri	3.50	4.50
6.4.	Braccialeto per contenitori da 800 litri	26.00	32.00

Gli importi indicati sono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

Le tasse indicate nel presente tariffario saranno automaticamente adeguate alla presenza di cambiamenti nei tassi d'imposizione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Simulazione d'incasso con le modifiche tariffali proposte

Per meglio illustrare i concetti anzi riportati, sulla base:

- dei dati di fatturazione;
- dei costi stimati per l'anno 2018;
- dei dati statistici elaborati a livello federale sui consumi teorici delle persone e delle famiglie in numeri di sacchi RSU utilizzati;
- della presunzione di una diminuzione dei quantitativi RSU conseguente all'introduzione della tassa sul sacco (-20%);
- di un addebito interno per l'uso di personale esterno e amministrativo nel servizio rifiuti;
- dei costi per ammortamenti e interessi passivi legati al servizio rifiuti;
- di un accredito interno per la produzione di rifiuti non imputabile agli utenti;

si è proceduto a una **simulazione** che prevede il costo minimo del sacco da 35 lt a CHF 1.10.

Base differenziata e tassa sul sacco CHF 1.10	Senza IVA		Con IVA		Con IVA
		Numero	Tassa base	Incasso	Tassa sacco 35l
Economie domestiche primarie e secondarie					1.10
Superficie abitativa					
≤ 55 m2	111.01	1095	120	131'400	
≤ 100 m2	157.26	2544	170	432'480	
> 100 m2	185.01	2004	200	400'800	
Monti con accesso	49.95	255	54	13'770	
Monti senza accesso	24.98	75	27	2'025	
Bar, ristoranti		50			
Posto a sedere	1.85	4848	2	9'696	
Pensioni, ostelli alberghi, altre strutture ricettive		21			
Posto letto e tenda	1.85	942	2	1'884	
Ditte piccole ≤ 100 m2	111.01	165	120	19'800	
Ditte medie ≤ 300 m2	157.26	97	170	16'490	
Ditte grandi > 300m2	185.01	65	200	13'000	
Incasso tassa base IVA compresa				1'041'345	
Incasso sacchi 35l IVA compresa					373'479
Incasso totale IVA compresa				1'414'824	
fabbisogno per il servizio rifiuti (valutazione preventivo 2018)				1'599'630	
addebito interno per produzione propria rifiuti (./.)				180'000	
fabbisogno netto per il servizio rifiuti (valutazione preventivo 2018)				1'419'630	
Importo non coperto				4'806	
Grado di copertura (~)				100%	

Nelle comparazioni con l'attuale sistema l'utente non subirà aumenti; anzi, a dipendenza del grado di attenzione che vorrà operare nella separazione dei rifiuti, potrà sicuramente risparmiare sul costo totale relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Si rammenta che quella sopraesposta è solo una simulazione e che le tasse applicate andranno in ogni caso confermate tramite apposita Ordinanza tariffaria.

Il presente Messaggio è stato discusso e approvato dal Municipio in data 28 agosto 2017, con risoluzione no. 1071.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, s'invita il Consiglio comunale a voler

deliberare

- 1. Sono approvate le modifiche proposte agli articoli:**
 - I - Principi generali
 - II - Base legale
 - Art. 2 Campo d'applicazione
 - Art. 6 Categorie di rifiuti, definizioni
 - Art. 7 Obblighi dei detentori di rifiuti
 - Art. 8 Divieti
 - Art. 10 Posti di raccolta privati
 - Art. 11 Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate
 - Art. 13 Contenitori e esposizioni
 - Art. 14 Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani
 - Art. 15 Principio della copertura dei costi
 - Art. 16 Natura delle tasse
 - Art. 17 Determinazione delle tasse
 - Art. 21 Attuazione e misure d'esecuzione
 - Art. 22 Decisione di tassazione
 - Art. 23 Ricorsi contro le altre decisioni
 - Art. 24 Contravvenzioni
 - Art. 25 Disposizioni penali
 - Art. 26 Entrata in vigore
- 2. E' approvato l'allegato no. 1- Tariffario del Regolamento per la gestione dei rifiuti.**
- 3. Sono approvati i cambiamenti nell'indice degli articoli del Regolamento, conseguenti alle modifiche apportate agli articoli di cui al punto 1.**
- 4. Le modifiche proposte entreranno in vigore decorsi i termini di pubblicazione e ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali e applicate per la prima volta nell'emissione della tasse d'utenza rifiuti per l'anno 2018.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli